Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 10 novembre** — **Numero 265**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero* 1996 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 767;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 ottobre 1915, numero 1560, 23 novembre 1916, n. 1741, il decreto-legge Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1958, ed il decreto-legge Luogotenenziale del 21 aprile 1919, n. 603;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Della costituzione e del funzionamento della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Art. 1.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile, costituita a termini dell'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 767, è ente morale, con facoltà di acquistare e possedere, e con facoltà di chiamare e di essere chiamata in giudizio.

Essa è amministrata dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie a quest'ultima concessi.

È rappresentata dal direttore generale della Cassa delle assicurazioni sociali.

Art. 2.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile ha per iscopo di corrispondere pensioni agli inscritti nei casi di vecchiaia e di inabilità alla navigazione dipendente da infortunio sul lavoro o da altre cause, e di corrispondere pensioni alle vedove ed orfani minorenni ed altre persone di famiglia degli inscritti, nelle condizioni e con le norme stabilite dal presente decreto.

Essa ha inoltre per iscopo di corrispondere soccorsi agli inscritti che abbiano perduto il corredo per causa di naufragio o per altro sinistro della nave sulla quale erano imbarcati.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali provvede all'amministrazione della Cassa degli invalidi della marina mercantile mediante uno speciale Comitato amministratore, composto dei seguenti membri:

a) i componenti del Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 18 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603;

b) il direttore generale della marina mercantile;

c) due rappresentanti degli armatori;

d) due rappresentanti dello stato maggiore navigante, di cui uno di coperta e uno di macchina;

e) tre rappresentanti della gente di mare di bassa forza, dei quali uno del personale di coperta, uno del personale di macchina, ed uno del personale di camera.

Funzioneranno da presidente e da vice presidenti del Comitato amministratore il presidente ed i vice presidenti del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

I membri di cui alle lettere c), d), e) sono nominati con R. decreto promosso dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, su designazione delle rispettive principali organizzazioni. Essi sono nominati, durano in carica e si rinnovano con le norme e per il tempo che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

Il Comitato amministratore presiede alla gestione ordinaria della Cassa e delibera:

1° sulla formazione dei regolamenti interni;

2° sulla formazione dei bilanci annuali;

3° sulla liquidazione degli assegni;

4° sugli eventuali ricorsi riguardanti contributi o assegni;

5° sull'impiego dei fondi, in conformità delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e delle disposizioni contenute nell'art. 23 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Art. 5.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile ha la sede centrale in Roma. Essa ha inoltre sedi locali in Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Ancona e Venezia. Con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari, possono essere istituite nuove sedi, e possono essere soppresse alcune delle esistenti.

Le sedi della Cassa degli invalidi della marina mercantile possono, per decisione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, essere fuse con gli Istituti provinciali di providenza sociale di cui all'art. 20 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Art. 6.

Dei Comitati direttivi degli Istituti di previdenza sociale istituiti a termini dell'art. 20 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, nelle provincie di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Bari, Ancona, Venezia, Cagliari, ed in quelle altre che potranno essere determinate dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari, faranno parte almeno un rappresentante degli inscritti alla Cassa degli invalidi ed almeno un rappresentante degli armatori designati con le norme indicate nell'articolo stesso.

Oltre alle funzioni ad essi assegnate dall'art. 21 del citato decreto-legge Luogotenenziale, tali Comitati possono essere chiamati a dar parere sulla formazione e sulla eventuale modificazione delle tabelle delle competenze medie per gli inscritti alla Cassa degli invalidi di cui al successivo art. 15.

Art. 7.

Le rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in genere che già siano o saranno distribuiti a beneficio degli inscritti alla Cassa degli invalidi e della loro famiglia, compresi in una determinata circoscrizione marittima, saranno erogate in base a speciali regolamenti, da approvarsi dal Comitato amministratore della Cassa degli invalidi, da speciali Comitati istituiti dal Comitato stesso, presso le sedi locali della Cassa invalidi, e presso gli Istituti provinciali di previdenza sociale.

Art. 8.

Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1920, sarà compilato il bilancio tecnico della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Il regolamento stabilirà le norme per la compilazione del bilancio tecnico e per la costituzione di una riserva di garanzia in misura non superiore al 10 0/0 della riserva matematica.

Art. 9.

La vigilanza sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile è esercitata dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

I bilanci annuale e tecnico della Cassa degli invalidi della marina mercantile debbono essere comunicati ai Ministeri del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 10.

Il regolamento determina le norme per il concorso delle capitanerie e degli uffici di porto nella esecuzione del presente decreto.

Art. 11.

La trasformazione degli impieghi dei capitali già pertinenti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile compresi quelli ad essa pervenuti da lasciti, eredità, donazioni, elargizioni, e che non corrispondono alle norme della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, dovrà essere effettuata entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II.

Contributi ed altri proventi della Cassa degli invalidi.

Art. 12.

Agli effetti del presente decreto si considerano come navi:

a) quelle che, ai sensi del Codice della marina mercantile, sono provviste di carte di bordo;

b) i galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade anche se sprovvisti di carte di bordo, purchè abbiano mezzi di propulsione propria e personale imbarcato con contratto scritto;

c) i galleggianti addetti al servizio di pilotaggio, anche se sprovvisti di carte di bordo.

Art. 13.

Le persone per le quali vige l'obbligo della contribuzione alla Cassa degli invalidi della marina mercantile sono:

a) quelle che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo, siano esse cittadini o sudditi dello Stato, oppure persone straniere, qualunque sia la loro età;

b) quelle che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade purchè siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

c) i piloti.

Agli effetti dell'art. 2, n. 3, del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 si considerano come persone della gente di mare il personale di camera e i medici di bordo, anche se non iscritti nelle matricole della gente di mare.

Art. 14.

Agli effetti del presente decreto la navigazione deve essere compiuta a scopo professionale e deve essere effettiva.

Le persone dello stato maggiore che, avendo almeno 10 anni di navigazione, sono chiamate eccezionalmente dagli armatori o dalle organizzazioni della gente di mare a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, hanno facoltà di contribuire alla Cassa negli intervalli di navigazione, per un periodo complessivo

non superiore a due anni. I limiti e le norme per la applicazione di tale disposizione saranno stabiliti dal regolamento.

Il servizio prestato sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 13 e quello compiuto dai piloti, è computato, a tutti gli effetti del presente del decreto, per tre quinti della sua durata effettiva.

Art. 15.

Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa si intendono stabilite secondo la tabella di competenze medie, allegata (*a*) al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, in relazione al grado dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione. Per i piloti e per il personale delle navi da pesca le tabelle di competenza, agli effetti del presente decreto, sono stabilite, in relazione alle condizioni locali, con decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, sentite le capitanerie di porto. Le tabelle sono soggette a revisione mediante R. decreto promosso dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, ad intervalli non inferiori ad un biennio nè superiori ad un quinquennio, con le norme che saranno determinate nel regolamento.

La prima revisione della tabella (*a*) sarà fatta dopo scaduto l'anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

I contributi sono stabiliti nella seguente misura:

	A carico del datore di lavoro	a carico dell'inscritto
	percentuale delle competenze medie	
a) per il personale di stato maggiore, compresi i medici di bordo	8 0[0	7 0[0
b) per il personale di bassa forza, compreso il personale di camera	9 0[0	6 0[0

Si considera come datore di lavoro l'armatore della nave salvo quanto è stabilito nel successivo art. 17.

Esso è responsabile verso la Cassa degli invalidi oltre che della propria anche della parte di contributo a carico degli inscritti.

In deroga agli articoli 545 e 546 del Codice di commercio, l'armatore ha facoltà di ritenere dalle persone dell'equipaggio la parte di contributo a loro carico.

Art. 17.

In conformità dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile i proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili verso la Cassa degli invalidi del pagamento dei contributi stabiliti dal presente decreto e tale responsabilità non cessa anche nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.

Art. 18.

I crediti della Cassa degli invalidi per quanto riguarda i contributi dovuti dagli equipaggi o da chi per essi e dai proprietari ed armatori, sono privilegiati allo stesso grado già assegnato dal Codice di commercio, o da altre leggi, ai crediti spettanti per lo stesso titolo alle già esistenti Casse degli invalidi della marina mercantile.

Art. 19.

A favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile è assegnata sul bilancio dello Stato, a cominciare dall'esercizio 1919-920 e con decorrenza dal 1° gennaio 1920, una annualità che per il primo decennio dall'entrata in vigore del presente decreto è fissata nella misura costante di lire un milione e mezzo e che viene corrisposta in due rate semestrali uguali posticipate.

Con tale annualità la Cassa provvede al pagamento delle quote annue di pensione costituenti il concorso dello Stato a favore degli inscritti e delle quote parti di pensione corrispondenti al servizio militare limitatamente agli assegni liquidati dopo il 1° gennaio 1920. Gli oneri speciali derivanti alla Cassa per la disposizione dell'art. 46 saranno rimborsati indipendentemente dalla suddetta annualità.

Alla fine di ogni quinquennio la Cassa deve presentare una relazione sulle assegnazioni ed i pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri futuri.

La Cassa deve anche raccogliere le notizie statistiche che possono servire per il controllo e per la revisione delle basi tecniche del presente decreto.

La Cassa dovrà anche accertare alla fine di ciascun quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1920 il maggior onere derivante dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 40 e 41 per determinare in quale misura il contributo sia sufficiente a coprire gli oneri dipendenti dalle citate disposizioni transitorie.

Ove si accerti un disavanzo, questo verrà coperto col ricavato di un contributo complementare a carico degli inscritti e dei datori di lavoro, restando in ogni caso escluso il concorso da parte dello Stato.

L'annualità a carico dello Stato sarà stabilita in misura costante per periodi decennali.

La predetta annualità comprende e sostituisce le annualità finora corrisposte in base a disposizioni di leggi generali o speciali alla Cassa degli invalidi della marina mercantile a carico del bilancio del Ministero della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari.

L'annualità di L. 1.500.000 di cui al 1° comma di questo articolo e la somma corrispondente all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 46 saranno stanziati in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 20.

È assegnato per intero alla Cassa degli invalidi della marina mercantile il prodotto delle multe e ammende previste dall'art. 263 del Codice per la marina mercantile e il prodotto delle stesse pene e delle confische che siano state inflitte per violazioni della legislazione sulla pesca marittima salvo i diritti spettanti agli agenti che abbiano accertata la contravvenzione.

Sono pure assegnate alla Cassa degli invalidi della marina mercantile:

a) l'importo delle eredità giacenti di individui della gente di mare morti in navigazione;

b) le altre somme tra quelle indicate nell'art. 151 del Codice per la marina mercantile, le quali, passate alla Cassa depositi e prestiti, dovrebbero per compiuta prescrizione essere devolute a favore dello Stato;

c) l'ammontare delle ammende previste dall'art. 10 della legge 16 giugno 1913, n. 612, contenente le norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

TITOLO III.

Delle pensioni e dei sussidi corrisposti dalla Cassa degli invalidi.

Art. 21.

Hanno diritto ad una pensione:

a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione ed abbiano compiuto almeno 60 anni di età.

Se tra i venti anni di navigazione ve ne siano almeno 10 compiuti al servizio di macchina la pensione può essere liquidata a 55 anni; se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina la pensione può essere liquidata a 50 anni;

b) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualunque causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno 10 anni di navigazione o, nell'ultimo decennio anteriore all'accertamento della invalidità, abbiano compiuto almeno tre anni di navigazione;

c) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di un infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio.

Art. 22.

La misura della pensione è stabilita in base alle competenze medie godute nell'intero periodo di navigazione, non computando però nella media il periodo compiuto come mozzo nè il periodo di servizio militare.

Per competenza media s'intende quella risultante dalle tabelle di competenze medie vigenti durante i periodi effettivi di navigazione ed in base alle quali è stato riscosso il contributo.

La misura della pensione è stabilita in ragione di tanti cinquantesimi della competenza media quanti sono gli anni di navigazione fino ai primi 20 anni. La pensione aumenta di un quarantesimo dalla competenza media suddetta per ogni anno di navigazione in più di 20 fino a 30 ed un trentesimo per ogni anno di navigazione in più di 30.

La pensione dei componenti la bassa forza, risultante dalle disposizioni del precedente comma, è integrata con un concorso dello Stato, da prelevarsi dalla annualità di L. 1.500.000 di cui all'art. 19, nella seguente misura:

a) nel caso in cui la pensione sia liquidata per infortunio od inabilità al lavoro, e dopo compiuto il 65° anno di età: cento lire annue;

b) nel caso in cui la pensione sia liquidata per il titolo di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente:

90 lire annue se l'inscritto ha compiuto 64 ma non 65 anni;
81 lire annue se ne ha compiuti 63 ma non 64;
74 lire annue se ne ha compiuti 62 ma non 63;
68 lire annue se ne ha compiuti 61 ma non 62;
65 lire annue se ne ha compiuti 55 ma non 61.

In nessun caso la pensione, tenuto conto anche dell'integrazione dello Stato, può superare i 9/10 della media delle competenze più elevate conseguite dall'inscritto in tre anni di navigazione nè, quando la pensione sia liquidata al seguito di un infortunio sul lavoro, può risultare inferiore alla metà della competenza media suddetta.

Art. 23.

Se l'inscritto, riconosciuto assolutamente inabile, non ha compiuto 10 anni di navigazione, ma ne ha compiuti almeno cinque e versa in condizioni bisognose, può essergli concesso un sussidio straordinario per una volta tanto, nella misura stabilita dal regolamento.

Art. 24.

Non può fruire del diritto alla pensione prevista dall'art. 21 l'individuo che sia rimasto inabile all'esercizio della navigazione per lesioni od infermità incontrate nel commettere reati di cui alla parte seconda del titolo secondo del Codice per la marina mercantile o per violazione delle leggi sulla pesca.

Nel caso previsto dal precedente comma, la moglie ed i figli minorenni della persona che abbia riportato ferita o contratte infermità per una delle cause suaccennate, o, in mancanza di questi, i genitori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 36, avranno diritto, fino a quando vivà l'invalido, alla pensione che ad esso sarebbe spettata.

Art. 25.

La pensione liquidata in forza del presente decreto, ad un inscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzione quando il pensionato fruisce di una pensione militare o comunque di una pensione a carico dello Stato o di una pensione liquidata per i versamenti obbligatorî a termine del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e la somma delle due pensioni superi la più alta competenza annua conseguita dall'inscritto durante il periodo della sua navigazione. In tal caso la pensione della Cassa degli invalidi viene ridotta in modo che il cumulo delle due pensioni non superi i 9/10 di detta competenza.

Art. 26.

Perde diritto a conseguire pensione o sussidio l'inscritto della gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tale motivo perduta la cittadinanza ai sensi di legge.

Qualora però l'inscritto ricuperi la cittadinanza nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio.

Art. 27.

Nel caso di condanna penale inflitta all'inscritto dai tribunali nazionali nello Stato e nelle colonie:

a) se si tratta di condanna temporanea, la pensione sarà corrisposta alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'inscritto rientrerà nei suoi diritti;

b) se si tratta di condanna all'ergastolo, l'inscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

Se le persone che hanno liquidato una pensione in base all'articolo 21 riprendono imbarco il pagamento della pensione è sospeso.

In tale caso, quando sia avvenuto lo sbarco definitivo, può essere provveduto ad una nuova liquidazione della pensione, purchè la nuova navigazione acquistata dopo la sospensione dell'assegno abbia complessivamente una durata non inferiore ad un anno.

Art. 29.

I periodi di navigazione compiuti all'esercizio della pesca del corallo sono aumentati di 1/5 agli effetti della pensione a carico della Cassa.

Art. 30.

Gli inscritti della gente di mare possono essere ammessi a far valere, a complemento dei periodi di navigazione richiesti per conseguire pensioni dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, i periodi di navigazione che abbiano compiuti tra gli equipaggi di navi mercantili straniere, purchè versino in una o più rate, come sarà determinato dal regolamento, alla Cassa degli invalidi un contributo pari a quello stabilito per l'inscritto e per l'armatore per i periodi di navigazione compiuta sotto bandiera straniera.

Le domande non possono essere accolte se sia passato un triennio dalla fine della navigazione compiuta su navi straniere.

Art. 31.

Si considera come navigazione mercantile a tutti gli effetti di questo decreto anche il periodo di imbarco su Regie navi in armamento degli inscritti della leva di mare nel Corpo Reale equipaggi, durante il primo periodo della ferma od in occasione del loro richiamo alle armi. Nella determinazione della misura di pensione la paga corrispondente a tale periodo di tempo si presume uguale alla paga media del periodo di navigazione mercantile.

L'altra parte del servizio della leva di mare prestata dopo il 1° gennaio 1920, come anche tutti gli altri servizi militari di qualunque specie prestati dopo il 1° gennaio 1920, nonchè il periodo di servizio militare effettivo prestato dal decorrere del 25 maggio 1915 fino al 1° gennaio 1920, esclusi i periodi di tempo nei quali il militare sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari, o sia stato imbarcato su Regie navi, sono computati per intero ai seguenti effetti:

a) nel caso in cui l'inscritto o la sua famiglia acquisti diritti a pensione sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile per una pensione supplementare a norma dell'art. 32;

b) nel caso in cui non consegue diritto a pensione sulla Cassa degli invalidi, per il conferimento di una pensione a norma del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Per la determinazione delle quote di pensione nei casi *a*) e *b*) si considera versato nel periodo di servizio militare il contributo della classe minima di retribuzione secondo il decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Le precedenti disposizioni e quella dell'articolo successivo non si applicano ai periodi di servizio militare che siano computati utili per una pensione a carico dello Stato in conseguenza di altre leggi.

Art. 32.

I periodi di lavoro compiuti nell'intervallo fra due navigazioni successive e per i quali l'inscritto abbia contribuito obbligatoriamente a termini del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 sono computati utili ai seguenti effetti.

Se l'inscritto consegue diritto a pensione dalla Cassa degli inva-

lidi della marina mercantile gli è liquidata, quando abbia compiuto il 65° anno di età o sia riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, una pensione supplementare in relazione a tali periodi di lavoro e di contribuzione obbligatoria.

La pensione supplementare è uguale al 30 0|0 (trenta per cento) dell'importo complessivo dei contributi obbligatori versati. Essa non è riversibile a favore della famiglia. Tale pensione supplementare è a carico della gestione ordinaria della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Se l'inscritto compie il 65° anno di età, o è riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, senza che siano verificate le altre condizioni stabilite dall'art. 21 per il conseguimento di una pensione dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, l'intero periodo di navigazione mercantile sarà computato utile agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme dell'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603. In tal caso per la determinazione della misura della pensione secondo le percentuali dell'art. 8 del detto decreto i contributi dei periodi di navigazione saranno computati per i quattro decimi del loro importo e si considereranno come versati dopo l'ultimo periodo di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo. Tale pensione, eccettuata la parte che corrisponde ai periodi di navigazione è a carico della gestione ordinaria della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 33.

Ha diritto ad una pensione la vedova dell'inscritto:

a) che abbia già liquidata una pensione a termine dell'articolo 21;

b) che non abbia liquidata ancora una pensione, ma abbia compiuti 20 anni di navigazione;

c) che non abbia ancora liquidata una pensione, e non abbia compiuti 20 anni di navigazione, ma ne abbia compiuti almeno 10, e che nell'ultimo decennio anteriore alla morte abbia compiuti almeno 3 anni di navigazione:

d) che sia morto in conseguenza di un infortunio occorso mentre era imbarcato e per causa del servizio.

La pensione è uguale, per la vedova, alla metà di quella che godeva o che sarebbe spettata all'inscritto; se vi sono figli minorenni, la pensione è aumentata per ogni figlio minorenne e per la durata della minore età, di un decimo della pensione del padre. In nessun caso però la pensione per la vedova e gli orfani può complessivamente superare i tre quarti di quella che godeva o sarebbe spettata all'inscritto.

Art. 34.

Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che alla morte dell'inscritto si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno due anni di matrimonio, almeno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio, nel qual caso si fa astrazione dal termine di due anni.

Perde diritto alla pensione la vedova che passa a seconde nozze.

Art. 35.

Agli effetti del presente decreto sono considerati minorenni gli orfani fino all'età di 18 anni compiuti e le orfane nubili fino alla età di 21 compiuti.

Art. 36.

Qualora l'inscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a pensione, o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni legittimi, legittimati o naturali, purchè riconosciuti, una pensione uguale a tanti decimi della pensione di cui godeva o che sarebbe spettata al padre quanti sono i figli minorenni, ed in nessun caso inferiore ai cinque decimi o superiore ad otto decimi di tale pensione.

Se l'inscritto non lascia nè vedova, nè orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni e assolutamente inabile al lavoro senza altri figli maggiorenni o risulta che l'inscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno di lui, spetta ad esso una pensione uguale al terzo di quella che sarebbe spettata e che era corrisposta all'inscritto sotto deduzione degli eventuali assegni di cui fosse già provveduto.

Tale pensione spetta alla madre cinquantenne o inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui senza altri figli maggiorenni e risulti che l'inscritto era di essa l'unico o il principale e necessario sostegno; se vi sono altri figli minorenni la pensione a favore della madre è temporanea fino al compimento del 21° anno di età del figlio maggiore.

Se la morte dell'inscritto è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro il diritto alla pensione per il padre o per la madre, nei casi previsti ai due comma precedenti, non è subordinato ad alcuna condizione di età.

Art. 37.

Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano più notizie di un inscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso individuo già avente diritto a pensione, o i genitori i quali si trovino nelle condizioni cui allo articolo precedente, potranno conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora però dalla competente autorità sia stato redatto l'atto previsto dall'art. 396 del Codice civile.

Le stesse disposizioni si applicano al riguardo dell'inscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato tra gli equipaggi di navi straniere e del quale manchino notizie, purchè dalla competente autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

Qualora l'inscritto torni nello Stato o in qualunque modo dia notizie di sè o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 38.

Nel caso in cui un inscritto alla Cassa muoia dopo il 1° gennaio 1920 senza tramandare alla famiglia diritto a pensione, sarà corrisposta alla vedova purchè non separata per propria colpa, con sentenza passata in giudicato, o, in mancanza di essa, ai figli di età inferiore ai 15 anni, un assegno di L. 50 per sei mesi, a decorrere dalla morte.

Tale diritto non compete alle vedove ed agli orfani che abbiano già diritto all'identico assegno in base all'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Metà di tale onere è a carico dello Stato, con prelevamenti dall'annualità di L. 1.500.000 di cui all'art. 19.

Art. 39.

Le persone componenti l'equipaggio delle navi mercantili, comprese quelle di nazionalità estera, hanno facoltà di assicurarsi contro la perdita del corredo per causa di naufragio o di altro sinistro sofferto dalla nave durante il periodo di navigazione. L'assicurazione deve riferirsi in ogni caso all'intero corredo.

Il valore del corredo assicurato deve essere dichiarato alla capitaneria di porto al momento dell'imbarco, versando il premio corrispondente. Il regolamento stabilisce i limiti di tale assicurazione in rapporto al grado, ed i modi con i quali le dichiarazioni debbono essere raccolte dalle capitanerie e comunicate alla Cassa.

Il premio di assicurazione è stabilito con R. decreto, promosso dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro.

Alle persone della bassa forza di nazionalità italiana, indipendentemente dall'assicurazione suddetta, è concesso un soccorso nella misura stabilita dal regolamento. Perde diritto al soccorso il naufrago che non ne faccia domanda entro tre mesi dallo sbarco in un porto del Regno o dell'estero; il soccorso di naufragio non è riversibile agli eredi.

In nessun caso la somma assicurata, tenuto conto anche del soccorso, può essere superiore allo effettivo valore del corredo.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 40.

Agli effetti della determinazione della competenza media di cui

all'art. 22, il periodo di navigazione mercantile anteriore al 1° gennaio 1920 si considera compiuto con le competenze indicate nella tabella *B*) allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, e tenendo conto anche dall'ultimo grado conseguito prima della liquidazione della pensione, purchè però l'inscritto abbia navigato in esso per almeno 3 anni.

Se però la navigazione anteriore al 1° gennaio 1920 è di oltre 15 anni la pensione è costituita dalla somma di due parti:

1° una parte corrispondente alla navigazione anteriore al 1° gennaio 1920, è uguale a tanti quarantesimi della competenza della tabella *B*) per i primi 15 anni di navigazione, aumentati di tanti ventesimi della competenza suddetta per quanti sono gli anni interi di navigazione in più di 15;

2° una parte, corrispondente alla navigazione posteriore al 1° gennaio 1920, è calcolata in base alla competenza media relativa a tale navigazione e con le norme stabilite dall'art. 22.

Art. 41.

A decorrere dal 1° gennaio 1920 è modificata la misura degli assegni continuativi già costituiti presso la Cassa degli invalidi della marina mercantile per gli inscritti e le vedove ed orfani di inscritti con più di 15 anni di navigazione.

La nuova misura dell'assegno è determinata in base alle disposizioni contenute nel n. 1 dell'articolo precedente.

Tale disposizione non si applica agli inscritti ed alle vedove ed orfani di inscritti titolari di sussidio continuativo nel caso in cui la navigazione compiuta nell'ultimo decennio avanti la decorrenza dell'assegno risulti inferiore a tre anni.

Art. 42.

La Cassa pensioni a favore del personale delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati istituita con il R. decreto n. 1058 del 2 settembre 1912, prende il nome di « Cassa pensioni per il personale amministrativo delle linee sovvenzionate e della grande navigazione ».

È inscritto obbligatoriamente a tale fondo il personale amministrativo delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati in conformità degli articoli 15 e 16 della legge 13 giugno 1910, n. 306 che approva le convenzioni provvisorie e definitive per i servizi postali e commerciali marittimi e dei relativi capitolati. Può esservi iscritto inoltre, in forza di speciali accordi, il personale amministrativo delle aziende di navigazione.

Il contributo per il personale iscritto alla Cassa è commisurato al 15 0[0 dello stipendio annuo, e ne può essere ritenuta a carico dell'inscritto sullo stipendio stesso una parte non superiore alla metà.

Per il personale navigante delle aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati gli obblighi di providenza risultanti a carico delle aziende stesse dalle convenzioni e capitolati per i servizi postali e commerciali marittimi, sono sostituiti con quelli risultanti dal presente decreto.

L'obbligo del contributo a favore del personale navigante in conformità delle convenzioni e capitolati suddetti, sussiste per le aziende anche nel caso di interruzione della navigazione per destinazione provvisoria ad altro ufficio presso le aziende medesime.

In tale caso il contributo è ricevuto dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed accreditato in un conto individuale con le norme dei versamenti liberi, salvo che non ricorra la applicazione del 2° comma dell'art. 14.

Art. 43.

Ciascun individuo del personale navigante già iscritto alla Cassa pensioni per le aziende sovvenzionate deve dichiarare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, se intende che resti in vigore l'assicurazione di capitale in caso di morte a favore della famiglia, nel qual caso resta a suo carico totale l'onere del pagamento del premio relativo o se intende invece di rinunziare a tale assicurazione, nel qual caso la corrispondente riserva matematica sarà accreditata nel rispettivo conto individuale di pensione.

Il personale navigante delle aziende sovvenzionate cessa dal 1° gennaio 1920 di partecipare al fondo comune di cui all'art. 16 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1058; la quota di partecipazione di ciascun inscritto è trasferita con la stessa data al rispettivo conto individuale di pensione.

La navigazione compiuta dal personale navigante delle aziende sovvenzionate negli anni 1914-1919 è computata utile agli effetti della pensione della Cassa degli invalidi della marina mercantile; il contributo a favore della Cassa degli invalidi, corrispondente a tale navigazione, calcolato in conformità della legge 22 giugno 1913, n. 767, è prelevato dal conto individuale di ciascun iscritto con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 44.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale navigante delle ferrovie dello Stato che abbia diritto a pensione a termine della legge 22 aprile 1909, n. 229.

Il regolamento stabilirà le norme per il collegamento tra i servizi utili per la pensione a termini della legge sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile e quelli utili per la pensione a termini della legge per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 45.

Sono riconosciuti utili per la pensione fino ad un massimo di 15 anni:

a) per il personale di camera e per i medici di bordo non inscritti nelle matricole mercantili di 1ª categoria al 1° gennaio 1920, i servizi prestati avanti il detto giorno come persone degli equipaggi di navi mercantili nazionali;

b) per gli inscritti fra la gente di mare di 1ª categoria appartenente ai compartimenti marittimi di Venezia e di Chioggia, la navigazione su navi munite di carte di bordo addette alla pesca compiuta avanti il 1° gennaio 1914, senza retribuzione alla cassa degli invalidi;

c) per i piloti di servizi di pilotaggio che possono essere accertati nei modi e con le forme stabilite dal regolamento, e fino alla concorrenza dei 3[5 dell'intero servizio prestato.

Il riconoscimento dei servizi arretrati è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che ne sia fatta domanda entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) che sia versata dal richiedente, in una o più rate, secondo le norme che potranno essere stabilite dal regolamento la parte di contributo che sarebbe stata a suo carico secondo la legge 22 giugno 1913, n. 767.

Per il personale di camera il contributo sarà calcolato come per i marinai, e per i medici di bordo come per i capitani di lungo corso; e per i piloti sarà quello del grado col quale sono inscritti nelle matricole della gente di mare.

Art. 46.

Il periodo di imbarco sulle Regie navi mercantili battenti bandiera nazionale compiuto dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 è considerato doppio a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 47.

Il personale che si trovava addetto alle amministrazioni e ai servizi delle casse al 22 aprile 1913 e che fu conservato in servizio a termini dell'art. 61 della legge 22 giugno 1913, n. 767, conserva i diritti dalla legge stessa garantiti.

Art. 48.

I benefici previsti dal presente decreto si applicano anche alle persone di nazionalità straniera imbarcate in servizio di navi nazionali quando dalle leggi dello Stato straniero cui le persone appartengono siano accordati equivalenti benefici agli italiani imbarcati su navi dello Stato stesso, e tale trattamento di reciprocità risulti da apposite convenzioni.

Art. 49.

Le pensioni costituite in forza del presente decreto non sono ce-

dibili so non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

Art. 50.

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli individui della gente di mare e dei loro aventi diritto.

Art. 51.

La riscossione dei crediti e dei proventi della Cassa degli invalidi della marina mercantile tranne quelli derivanti da censi, mutui e da altri simili fondi, sarà effettuato coi privilegi fiscali.

Art. 52.

Le disposizioni del titolo VI del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, si applicano anche agli inscritti della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Art. 53.

La risoluzione delle controversie sorgenti dall'applicazione delle leggi e decreti relativi alla Cassa degli invalidi è deferita alle Commissioni arbitrali di prima istanza ed alla Commissione arbitrale centrale di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Valgono anche per tali procedimenti le disposizioni dell'art. 28 del suddetto decreto-legge.

Art. 54.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entra in vigore il 1° gennaio 1920.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla compilazione ed alla pubblicazione del regolamento.

Art. 55.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

A — **Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni (articolo 22).**

Stato maggiore dei piroscafi.

Comandante, capo macchinista o direttore di macchina e primo macchinista, piroscafi di stazza lorda superiore a tonnellate 3500, L. 1000; piroscafi di stazza lorda fino a tonnellate 3500, L. 850.

Primo ufficiale di coperta e di macchina medico di bordo, piroscafi di stazza lorda superiore a tonnellate 3500, L. 700, piroscafi di stazza lorda fino a tonnellate 3500, L. 650.

Secondo ufficiale di coperta e di macchina radiotelegrafista, piroscafi di stazza lorda superiore a tonnellate 3500, L. 600, piroscafi di stazza lorda fino a tonnellate 3500, L. 600.

Terzo ufficiale di coperta e di macchina radiotelegrafista, piroscafi di stazza lorda superiore a tonnellate 3500, L. 560, piroscafi di stazza lorda fino a tonnellate 3500, L. 500.

Allievo macchinista, allievo capitano, allievo commissario, allievo radiotelegrafista, piroscafi di stazza lorda superiore a tonnellate 3500, L. 400, piroscafi di stazza lorda fino a tonnellate 3500, L. 400.

Equipaggio dei piroscafi.

Nostromo, capo fuochista, 1° cuoco, 1° elettricista, operaio, carpentiere, maestro di casa, capitano d'armi, 1° cambusiere, 1° infermiere, L. 400.

Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata, L. 350.

Giovanotto, L. 280.

Mozzo piccolo, L. 200.

Velieri.

Capitano al comando per le navi superiori a 500 tonn. di stazza lorda, L. 800.

Capitano al comando per le navi fino a 500 tonn. di stazza lorda, marinaio autorizzato e padrone, L. 450.

Nostromo, L. 400.

Marinaio, L. 350.

Giovanotto, L. 280.

Mozzo, L. 200.

Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade che abbiano mezzi di propulsione propria.

Conducente in coperta o in macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato), L. 450.

Nostromo, operaio, elettricista, L. 400.

Marinaio, fuochista, carbonaio, L. 350.

Giovanotto, L. 280.

Mozzo, L. 200

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO

B — **Tabella delle competenze medie annue per il periodo di navigazione anteriore all'entrata in vigore del presente decreto (art. 40).**

Capitano di lungo corso e macchinista in prima, stipendio annuo L. 1500.

Capitano di gran cabotaggio e macchinista in seconda, id. L. 1050.

Padrone e marinaio autorizzato, id. L. 750.

Ufficiale di bordo, id. L. 675.

Sottufficiale di bordo, id. L. 625.

Marinaio e mozzo, id. L. 600.

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

Il numero 1981 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'esercito;

Visto il Codice penale militare marittimo;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1628;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 77 sulla cessazione della giurisdizione di taluni tribunali di guerra e ripristino del funzionamento in quelle sedi dei tribunali territoriali;

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1505, col quale si dispone che cessano dall'essere dichiarati in istato di guerra i territorî di alcune provincie del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 2 settembre 1919, cessa la giurisdizione dei tribunali di guerra di Verona e Venezia.

Art. 2.

Dalla stessa data nei territorî di cui al Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1505, e nella circoscrizione di ciascun corpo d'armata territoriale in essi compreso, riprendono ad esercitare la loro giurisdizione rispet-

tivamente i tribunali territoriali del V e del VI corpo d'armata.

Art. 3.

La sede del tribunale militare territoriale del VI corpo d'armata attualmente in Bologna, è nuovamente stabilita nella città di Venezia e la sede del tribunale militare territoriale del IV corpo d'armata, attualmente in Genova, è nuovamente stabilita a Piacenza.

Art. 4.

La circoscrizione del tribunale militare speciale di Milano, costituita ai sensi dei decreti Luogotenenziali 27 ottobre 1918, n. 1628 e 30 gennaio 1919, n. 77, è estesa ai territori che hanno cessato di essere dichiarati in istato di guerra in forza del Nostro decreto n. 1505 del 2 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2014 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La proroga dei contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria e di salariato fisso, comunque denominati, e di piccolo affitto, stabilita a tutto l'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, dalla prima parte dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, non può estendersi oltre la fine dell'anno agrario 1919-920, qualunque sia il momento in cui la pace sarà effettivamente pubblicata, e salvo contrario accordo fra le parti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — MORTARA — TEDESCO — FERRARIS — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2022 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 luglio 1911, n. 719, riguardante la Commissione di statistica e legislazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione di statistica e legislazione, esistente presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è trasformata in Comitato di statistica, il quale ha le seguenti attribuzioni:

a) dare il suo parere intorno ai criteri ed ai metodi per la raccolta, l'ordinamento e la pubblicazione degli elementi statistici riguardanti l'amministrazione della giustizia e gli altri servizi dipendenti dal Ministero;

b) esaminare gli elementi statistici anzidetti per segnalare al ministro guardasigilli quelle riforme di carattere legislativo o amministrativo che reputasse opportune;

c) studiare quegli argomenti di carattere statistico legislativo che gli venissero indicati dal ministro stesso.

Art. 2.

Il Comitato si compone:

di tre membri scelti fra i magistrati, i professori e i cultori di scienze giuridiche;

di tre membri scelti fra i professori e i cultori di scienze statistiche ed economiche;

del capo di servizio della statistica del Ministero.

I primi sei membri sono nominati con decreto del ministro guardasigilli, il quale designa fra essi il presidente. I nominati durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Il capo di servizio della statistica fa parte di diritto del Comitato.

Sono addetti al Comitato due segretari designati dal ministro fra i funzionari amministrativi del Ministero di grado inferiore a direttore capo di divisione.

Art. 3.

Il presidente del Comitato ha facoltà di richiedere direttamente ai capi di servizio del Ministero tutti gli elementi e chiarimenti che potessero occorrere e può all'uopo anche richiedere il personale intervento di essi in seno al Comitato.

Art. 4.

Spetta al capo di servizio della statistica tenere la corrispondenza del Ministero con le autorità giudiziarie e con le altre autorità per tutto ciò che concerne il servizio statistico.

Art. 5.

La direzione e la vigilanza del servizio della statistica negli uffici giudiziari sono affidate ai procuratori generali presso le Corti di Cassazione e di Appello ed ai procuratori del Re, che ne rispondono come di una parte essenziale delle loro attribuzioni e, per quanto riguarda la compilazione dei registri e di altri modelli statistici, ai primi presidenti, presidenti, pretori e conciliatori, nei limiti delle rispettive competenze e attribuzioni.

Art. 6.

Ai membri del Comitato è corrisposta per ogni adunanza a cui intervengono l'indennità di cui agli articoli 3 del Regio decreto 2 luglio 1911, n. 719 e 10 del decreto-legge 18 novembre 1915, numero 1625.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato di provvedere a quanto può

occorrere per l'esecuzione del presente decreto, che va in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2023 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di recare alcune modificazioni all'ordinamento in vigore per il casellario centrale esistente nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate per il casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti le unite disposizioni viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Disposizioni per il casellario centrale.

Art. 1.

Alle copie dei cartellini destinate al casellario centrale riguardanti sentenze di condanna per delitti preveduti nei Codici, passate in giudicato dopo il 31 dicembre 1919, deve aggiungersi, in fine, e in modo che rimanga distinta dal contenuto proprio del cartellino, la menzione delle precedenti condanne per delitti preveduti nei codici che risultassero riportate dall'individuo di cui si tratta.

Tale menzione (autorità giudiziaria, data della sentenza, titolo del reato, pena) da eseguirsi in base al certificato penale allegato agli atti processuali, è fatta e sottoscritta dal funzionario che compila il cartellino.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione, e salvo il corso delle speciali richieste che venissero fatte dall'Ufficio del casellario centrale, è sospesa:

1° la compilazione della copia destinata al casellario centrale dei cartellini riguardanti sentenze di interdizione o di inabilitazione, sentenze o provvedimenti coi quali il commerciante è dichiarato fallito, e provvedimenti circa infermi di mente, minorenni o sordomuti, menzionati negli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

2° la compilazione della copia dei cartellini per proscioglimento, destinata al casellario centrale;

3° la compilazione degli elenchi trimestrali.

Art. 3.

Salva l'eliminazione di cui all'art. 40 del R. D. 5 ottobre 1913, numero 1178, il ministro, sentito il Comitato di statistica del Ministero, può disporre l'eliminazione dal casellario centrale dei cartellini la cui conservazione non sia più ritenuta necessaria ai fini dell'ufficio stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro di grazia, giustizia e culti: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 novembre 1905, registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre successivo, reg. 32, fogl. 59, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ravenna;

Visto l'elenco medesimo in cui fu iscritto al n. 28 il canale di scarico del Molino, con foce nell'Adriatico, per tutto il suo corso;

Ritenuto che il canale anzidetto, che trae la sua origine dal fiume Montone, è un canale artificiale, il quale, dal punto di derivazione fino al molino che gli dà nome e da questo al suo termine al mare, ha sempre fatto parte di una unica proprietà, appartenuta alla famiglia Lovatelli prima e poi al comune di Ravenna;

Che il canale stesso fu in appresso ceduto dal comune di Ravenna all'Amministrazione delle Opere idrauliche contro il compenso di L. 50,000 in base a contratto 13 ottobre 1914 approvato dal Ministero dei lavori pubblici;

Che trattasi pertanto di un canale di proprietà patrimoniale dello Stato;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 novembre 1917 col quale è stata disposta la pubblicazione dello stralcio dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Ravenna, con la proposta di radiazione del corso d'acqua denominato Canale di scarico del Molino;

Visti gli atti comprovanti la eseguita pubblicazione e la compiuta istruttoria esperitasi con le norme e modalità di cui al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664 sulle derivazioni di acque pubbliche, ed al relativo regolamento tecnico-amministrativo approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, numero 85;

Ritenuto che in seguito alla suddetta pubblicazione non vennero presentati reclami od opposizioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il canale di scarico del Molino è per tutto il suo corso radiato dal n. 28 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Ravenna approvato col R. decreto 2 novembre 1905.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montepulciano (Siena).

SIRE!

Avendo il sindaco e la Giunta municipale del comune di Mon-

tepulciano rassegnate le dimissioni in conseguenza di profondi dissidi esistenti nella compagine consiliare, il Consiglio, dopo di averne preso atto, invitato a ricostituire l'Amministrazione, ha insistito in ben quattro sedute nel votare scheda bianca, dimostrando con ciò di non poter trarre dal proprio seno un'Amministrazione vitale.

Ciò stante, e poichè urge anche riassettare le finanze, riorganizzare i servizi, e provvedere alle difficoltà annonarie, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 25 luglio, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montepulciano, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Paolo Niggi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Salsomaggiore (Parma).

SIRE!

Essendosi dimessi di recente il sindaco, alcuni assessori e consiglieri del comune di Salsomaggiore, il Consiglio si trova ridotto a nove componenti soltanto, due dei quali, per ragioni di affari, sono continuamente assenti dal paese, mentre quattro costituiscono l'opposizione.

Non essendo possibile in tali condizioni la ricostituzione di una Amministrazione vitale, si rende indispensabile, come ha ritenuto il Consiglio di Stato in adunanza del primo corrente, lo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della civica azienda ad un R. commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Salsomaggiore, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Antonio Abate Di Lungarini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1953, e 1° febbraio 1918, n. 102 (articoli 52 e 53), coi quali il servizio dei casellari giudiziali dei tribunali di Belluno, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo e Udine veniva affidato all'Ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti:

Ritenuto che il casellario del tribunale di Pordenone è ora in grado di riprendere le sue funzioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1244;

Decreta:

Col 1° dicembre 1919 il casellario giudiziale del tribunale di Pordenone riprenderà le sue funzioni in conformità alle vigenti norme, e cesserà nei suoi riguardi, a decorrere dalla stessa data, il servizio affidato al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti con le disposizioni sopraindicate.

Roma, 8 novembre 1919.

Il ministro: MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa nella udienza d'oggi dalla Commissione delle prede nel giudizio per accertare se la nave mercantile di bandiera austro-ungarica *Due Fratelli C.* appartenga ad individui di nazionalità italiana di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico;

Visto l'art. 11 del regolamento interno 26 giugno 1915;

Uditi il relatore e il commissario del Governo:

ORDINA

la chiusura dell'istruttoria nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica *Due Fratelli C.*

Roma, 8 novembre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 4 novembre corrente, in Gualdo, provincia di Macerata, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 8 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	86.37	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.06	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 8 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 126,06 — Londra 47,50 — Svizzera 205,19 — New York 11,29 — Oro 183,33.

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919;

Considerato che, in seguito alla prima applicazione della tabella *A*, annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, concernente il ruolo amministrativo del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, dopo effettuate le promozioni sono rimasti vacanti:

due posti di segretari di 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 4325, oltre l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;

otto posti di segretari di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 3750, oltre l'aumento come sopra;

due posti di segretari di 3ª classe con lo stipendio annuo di L. 3175, oltre l'aumento come sopra;

due posti di segretari di 4ª classe con lo stipendio annuo di L. 2600, oltre l'aumento come sopra;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli a quattordici posti di segretario nel ruolo amministrativo del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Possono prendere parte al concorso funzionari del Ministero per l'industria, commercio e lavoro di qualsiasi grado e categoria, professori delle RR. scuole professionali da esso dipendenti, avventizi assunti prima della guerra nell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, ed attualmente in servizio presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, mutilati ed invalidi di guerra, anche se non appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

Le domande devono essere presentate al Segretariato generale di questo Ministero entro otto giorni dalla data del presente bando.

Alle domande devono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato l'età di 30 anni alla data del presente bando;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale di immunità penale;

d) certificato di buona condotta;

e) diploma di laurea rilasciato da un R. Istituto superiore di studi commerciali, o diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere;

f) tutti i titoli che il candidato ritenga atti a comprovare la propria idoneità al posto cui aspira;

g) un elenco in doppia copia dei documenti e titoli presentati.

I funzionari del Ministero per l'industria, commercio e lavoro sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*); per coloro tra essi, i quali alla data del presente bando godano da almeno cinque anni di uno stipendio annuo non inferiore a L. 4000, non è necessario il possesso del diploma di cui alla lettera *c*).

È da avvertire che i funzionari dello Stato, i professori e gli avventizi del Ministero per l'industria, commercio e lavoro sono ammessi al concorso senza limitazioni di età.

I vincitori del concorso saranno classificati in ordine di merito e nominati secondo tale ordine nei posti vacanti nelle diverse classi del grado di segretario.

Roma, 8 novembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Visto il decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1577, che autorizza la riapertura dei concorsi per le cattedre vacanti nei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

DECRETA:

Sono aperti i concorsi per professore straordinario nel R. Istituto superiore di studi commerciali in Torino:

1° alla cattedra di Politica commerciale e legislazione doganale;

2° alla cattedra di Istituzione di diritto pubblico e diritto internazionale;

3° alla cattedra di Merceologia.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio e dell' insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 2, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e tra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o alla Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi e orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare; ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un anno con lo stipendio di L. 8000.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 16 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Arrivo di marinai portoghesi. — Ieri, nel pomeriggio, è giunta a Roma, proveniente da Napoli, la rappresentanza dell'ufficialità e dell'equipaggio dell'incrociatore portoghese *San Gabriel*.

Alla stazione trovavansi a riceverla il ministro del Portogallo presso S. M. il Re, il personale della Legazione ed una rappresentanza dell'esercito e della marina.

Festosi ricevimenti saranno offerti agli ospiti graditi, che ricambiano ufficialmente la visita fatta dagli ufficiali e marinai italiani a Lisbona.

Il tenente generale Elia, comandante del corpo di occupazione dell'Egeo, ha così telegrafato al ministro della guerra:

« Ieri la ricorrenza della festa nazionale per la vittoria di Vittorio Veneto è stata solennemente commemorata dalle truppe di Rodi e di tutti i presidî.

In Rodi gli edifici pubblici e numerosi edifici privati sono stati imbandierati. Tutte le comunità hanno preso sinceramente parte alla festa.

Da tutte le isole minori sono pervenuti numerosi telegrammi spediti a nome di quelle comunità, ed in alcune di esse sono stati cantati solenni *Te Deum* nelle chiese ».

In memoria di Arturo Colautti. — Ricorrendo ieri il quinto anniversario della morte del forte poeta italiano della Dalmazia, numerose associazioni trassero in corteo al Verano, ove deposero corone e cosparsero fiori sulla tomba dell'illustre connazionale.

Vennero pronunziati varî discorsi. A nome di Roma parlò l'assessore municipale Del Vecchio.

La cerimonia, semplice, ma spontanea e riverente, lasciò in tutti sentita impressione.

Scuola di paleografia e diplomatica. — Sabato 6 dicembre cominceranno nell'Archivio di Stato (piazza del Gesù, n. 45) le lezioni di paleografia (1° corso). Le domande dovranno esser presentate, a norma delle disposizioni regolamentari, non oltre il termine improrogabile del 30 novembre. Per gli alunni che già hanno frequentato la scuola nel decorso anno, non occorre una nuova domanda.

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 8. — Nel discorso pronunciato al Guildhall il primo ministro Lloyd George ha detto:

Fra le difficili questioni che attendono una soluzione vi è quella dell'Adriatico.

Nonostante tutte le difficoltà ho fiducia che si potrà trovare una soluzione compatibile con gli interessi e con l'onore della valorosa alleata che è venuta in nostro aiuto in un'ora critica della guerra.

Fra questa valorosa alleata ed il popolo britannico vi sono stati sempre sentimenti di grande fratellanza. (Vivi applausi).

D'altra parte io non dubito che giustizia sarà fatta alle nazionalità che sono state emancipate dal giogo austriaco mercè gli sforzi e le sofferenze degli alleati, al primo posto fra i quali si trova l'Italia. (Applausi).

PARIGI, 8. — Re Alfonso è partito da Parigi per Madrid con il Sud Express alle ore 20,25.

Il presidente della repubblica Poincaré è andato alla stazione a salutarlo.

Prima di partire, malgrado il tempo cattivo, il Re ha visitato le regioni devastate, a Noyon, a Soisson, ed a Chaunuy.

A Noyon ha visitato il luogo detto « Berta », da dove i tedeschi bombardavano Parigi.

BASILEA, 8. — Le *Basler Nachrichten* hanno da Berlino:

In un telegramma giunto oggi al Ministero degli esteri la Commissione dei cantieri di Amburgo domanda al Governo di respingere le nuove domande fatte dall'Intesa, poichè è impossibile di consegnare i docks galleggianti richiesti.

LONDRA, 8. — Sir Thomas Elliots è stato nominato rappresentante britannico permanente presso l'Istituto internazionale d'agricoltura a Roma.

PARIGI, 8. — Lo Scià di Persia, proveniente da Londra, è giunto a Parigi oggi nel pomeriggio alle ore 4.

WASHINGTON, 8. — Dopo avere respinto le altre proposte di emendamento al trattato di pace, il Senato ha approvato oggi le prime riserve.

STOCCOLMA, 9. — La consegna dei due idroplani italiani donati dall'Italia alla Svezia, ha avuto luogo oggi.

L'addetto navale italiano, Gravina, ha pronunciato un discorso in svedese, ed il comandante del corpo degli aviatori della marina svedese, il capitano di vascello Luebek, ha risposto ringraziando con un caloroso discorso in italiano.

Sono stati scambiati entusiastici urrà per le marine italiana e svedese.

Il Re ha conferito all'addetto navale Gravina la croce di commendatore nell'ordine di Vasa, al tenente Robilant quella di cavaliere nell'ordine della Spada e al tenente Maddalena quella di cavaliere nell'ordine di Vasa.

Anche ai sott'ufficiali e ai marinai italiani sono state conferite decorazioni e medaglie.

PARIGI, 9. — Il presidente della Repubblica e la signora Poincaré sono partiti dalla stazione del Nord alle ore 22,10 per Londra.

HELSINGFORS, 9. — Secondo un comunicato dell'esercito russo del nord-ovest, il generale Judenitc continuerebbe a ritirarsi.

NEW YORK, 9. — Le disposizioni, che vietavano ai piroscafi stranieri di riempire le loro stive prima della fine dello sciopero dei minatori, sono state modificate.

Una nuova disposizione permette ai piroscafi stranieri di fare carbone nella misura sufficiente per raggiungere il porto più vicino.

È mantenuta in vigore la disposizione che vieta ai piroscafi carboniferi di caricare carbone.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.